

02 FEB. 2022

*[Handwritten signature]*

Civile Ord. Sez. 5 Num. 2924 Anno 2022  
 Presidente: DE MASI ORONZO  
 Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA  
 Data pubblicazione: 31/01/2022



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**QUINTA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Dott. ORONZO DE MASI - Presidente -

Dott. LIBERATO PAOLITTO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE LO SARDO - Consigliere -

Ud. 11/1/2022 - CC

Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO - Rel. Consigliere -

R.G.N. 26757/2018

Dott.ssa MILENA D'ORIANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 26757-2018 proposto da:

, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la  
 Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato  
 , giusta procura speciale estesa a margine del ricorso

- **ricorrente** -

**contro**

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA, in persona del legale  
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la  
 Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato  
 GIOVANNI RANALLI, giusta procura speciale estesa a margine del  
 controricorso

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera  
 Terni  
 Prot. n. 0000907 - A  
 Data: 03/02/2022 Class: 2-6-4

Corte di Cassazione - copia non ufficiale  
 Firmato Da: PANACCHIA ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20e9509657d1eca7432a8d4e28aacc9a5 - Firmato Da: DE MASI ORONZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cab69826eb31bae897ca3172cceda10



Numero registro generale 26757/2018

Numero sezionale 60/2022

Numero di raccolta generale 2924/2022

Data pubblicazione 31/01/2022

- *controricorrente* -

avverso le sentenze n. 102/1/2018 e n. 103/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositate il 15/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

#### **RILEVATO CHE**

... propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria aveva respinto l'appello avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Terni, che avevano respinto i ricorsi proposti dal contribuente avverso avvisi di pagamento emessi dal Consorzio Tevere Nera di Terni aventi ad oggetto i contributi consortili annualità 2010-2011-2012;

il Consorzio resiste con controricorso

#### **CONSIDERATO CHE**

1.1. con il primo mezzo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 3 comma 4, 7, comma 4, 10, 11 e ss RD n. 215/1933, 860 c.c., 7, 9, 10, 19 e 20 L.R. Umbria n. 30/2004, 23, 44 e 117 Cost. in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto legittima l'imposizione del Consorzio anche in mancanza di prova circa il beneficio concreto derivante agli immobili del comprensorio dalle opere o dall'attività dell'Ente;

1.2. con il secondo motivo si lamenta omesso esame del fatto decisivo e discusso tra le parti costituito dalla <<concreta esistenza del beneficio fondiario>>;

1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono infondate;

1.4. costituisce infatti principio consolidato, dal quale non v'è ragione di consolidarsi, che <<in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo



stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio>> (cfr. Cass. nn. 9511/2018, 24356/2018, 23220/2014);

1.5. già le SS.UU. hanno avuto, infatti, modo di affermare, in particolare, che <<quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio>> (cfr. SS.UU. n. 11722/2010);

1.6. tale principio si pone nel solco di SS.UU. n. 26009/2008, secondo cui <<in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo>>;



1.7. questa Corte (cfr. Cass. n. 17066/2010) ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l'insussistenza del beneficio fondiario, sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato con la conseguenza che, soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente spetterà al giudice tributario di disapplicare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo;

1.8. questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. n. 20681/2014 e da Cass. n. 21176/2014, secondo cui <<in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente>> (cfr. nello stesso senso Cass. n. 6839/2020);

1.9. le decisioni qui impugnate sono conformi ai principi così affermati, poiché la Commissione tributaria regionale ha deciso la lite ponendo l'onere probatorio in questione a carico dei consorziati, rilevando che oltre all'inclusione degli immobili del consorziato nel <<perimetro di contribuenza>> allegato al Piano di Classifica il Consorzio aveva peraltro altresì dimostrato la sussistenza del beneficio diretto e specifico



documentando le opere di manutenzione relative ai corsi d'acqua effettuate sia direttamente che in appalto;

1.10. va altresì evidenziato che il Consorziato non risulta aver in alcun modo dedotto di aver proposto specifica impugnativa o contestazione dell'approvato piano di classifica in quanto tale, essendosi limitato ad affermare che nessun vantaggio era di fatto alla sua proprietà derivato dall'esecuzione delle opere di bonifica;

1.11. a fronte, dunque, del dato pacifico di causa costituito dall'inserimento dei fondi dei contribuenti nel perimetro consortile, e della mancata contestazione da parte di questi ultimi del piano di Classifica e di ripartizione approvato dall'autorità regionale, gravava sul contribuente medesimo l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante prova contraria, adempimento che non è stato invece effettuato;

3.1. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale disatteso le pronunce di merito (sentenza del Tribunale di Terni nel procedimento nr. R.G. 1425/1998) e di legittimità (Cass. n. 4513/2009) con le quali, anche se in riferimento a diverse annualità, i contributi consortili erano stati dichiarati illegittimi;

3.2. la doglianza relativa al preteso giudicato formatosi con la pronuncia di merito è inammissibile per carenza di specificità atteso il mancato richiamo, nel ricorso, del testo integrale del giudicato del quale si assume la scorretta interpretazione da parte del Giudice d'appello e si chiede a questa Corte di accertare la portata (cfr. Cass. nn. 17310/2020, 13988/2018, 15737/2017, 2617/2015);

3.3. nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato, infatti, con l'onere di specificità del ricorso e la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, quindi, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente neppure il richiamo a stralci della motivazione, essendo necessario l'esame congiunto di motivazione e dispositivo, e, nel caso di



residuo dubbio, del tenore della domanda di parte, inoltre, la definitività di una decisione si ricava dalla produzione della sentenza munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (cfr. *ex plurimis*, Cass. SU n. 24664/2007);

3.4. poiché nella specie la parte ricorrente si è limitata solo ad enunciare la sussistenza della preclusione senza offrire nessun ulteriore ragguaglio riguardo al *decisum* del Tribunale di Terni, la premessa declaratoria di inammissibilità risulta del tutto ineludibile;

3.5. con riguardo al contenuto della statuizione di legittimità intervenuta fra le parti, si osserva che nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche (cfr. Cass. nn. 29923/2020, 8614/2011);

3.6. poste tali premesse, dall'esame della sentenza n. 4513 del 2009 emerge che le richieste del Consorzio furono respinte sul presupposto della mancata approvazione del perimetro di contribuzione, circostanza, al contrario, affermata e valorizzata dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata, come dianzi illustrato;

3.7. trova quindi applicazione al caso in esame il principio di diritto più volte ribadito da questa Corte secondo cui l'efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (cfr. Cass. nn. 20257/2015), concernendo inoltre l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche unicamente i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, senza riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr. Cass. nn. 5766/2021, 31084/2019, 25516/2019) e, in ogni caso, il giudicato non può operare in relazione alla valutazione delle prove addotte in giudizi relativi a diverse annualità, non



potendosi precludere ad ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente le prove offerte nella specifica controversia sottoposta al suo esame (cfr. Cass. N. 15159/2020);

3.8. ne consegue che l'autorità di giudicato della sentenza n. 4513 del 2009, resa da questa Corte, non poteva essere fatta valere con riguardo alla presente controversia, relativa ad annualità successiva, non avendo la suddetta pronuncia ad oggetto una situazione fattuale a carattere stabile o tendenzialmente permanente;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio che liquida in Euro 500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11.1.2022.

Il Presidente  
(Oronzo De Masi)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

